



Roma, 4 aprile 2024

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N. 65**

**Oggetto: D. L. n 39 del 29 marzo 2024, recante misure urgenti in materia fiscale**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 25 – 2024

**Oggetto: D. L. n. 39 del 29 marzo 2024, recante misure urgenti in materia fiscale**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024, è stato pubblicato il D. L. n. 39 dello stesso 29 marzo, recante misure urgenti in materia fiscale - *cd. Decreto Salva Conti* - volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. Come riportato nel Comunicato Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “l’intervento si è reso necessario alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento”.

Il D. L. n. 39/2024 interviene in materia di agevolazioni fiscali di cui all’art. 119 – *Superbonus* – 119 *ter* – *Bonus barriere architettoniche* – e 114 – *opzioni per la cessione del credito e sconto in fattura* - del D. L. n. 34/2020.

Il Decreto non reca norme che interessano lo sport, tuttavia si riportano alcune delle disposizioni di carattere generale che possono interessare le ASD/SSD affiliate a questa LND.

Con i primi quattro articoli, aventi l’obiettivo di limitare ulteriori deficit, è stata stabilita l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

Al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024) l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della *remissione in bonis* che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.

E’ prevista, poi, al fine di evitare la fruizione del *bonus edilizio* da parte dei soggetti che hanno situazioni debitorie nei confronti dell’erario, la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzazione dei crediti d’imposta inerenti i *bonus edilizi* in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’Agente della riscossione.

Sono, comunque, previste deroghe al divieto di cessione del credito o dello sconto in fattura.

Con l’**art. 7, recante disposizioni urgenti in materia fiscale**, è stabilito che le disposizioni dell’art. 6-*bis* della Legge 27 luglio 2000, n. 212 – *Statuto del contribuente* – che ha introdotto il nuovo contraddittorio preventivo, si applicano soltanto per gli atti emessi a decorrere dal **30 aprile 2024**.

Pertanto, per gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero e di contestazione, gli avvisi di rettifica e liquidazione emessi prima del **30 aprile 2024** e per quelli preceduti da un invito all’adesione prima della stessa data del 30 aprile, è applicabile la previgente disciplina.

Con i successivi **commi 6 e 7** dello stesso art. 7 del D. L. n. 39/2024, è prevista la possibilità di accedere al ravvedimento speciale di cui all’art. 1, commi 174 e seguenti, della Legge n. 197 del 2022:

- per i periodi d’imposta 2021 e precedenti devono essere trasmesse, entro il termine del 31 maggio 2024, le relative dichiarazioni integrative unitamente al pagamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e sanzioni, ridotte ad 1/18° del minimo edittale in unica soluzione. In alternativa, è prevista la possibilità di versare le prime cinque rate già previste in precedenza entro il 31 maggio 2024, dilazionando il residuo in tre rate rispettivamente del 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024 con gli interessi al saggio del 2%. La regolarizzazione è però prevista soltanto per i soli contribuenti che entro il termine del 30 settembre 2023 non abbiano già fruito precedentemente di analogo istituto;

- per il periodo d’imposta 2022, deve essere trasmessa entro il 31 maggio 2024 la dichiarazione integrativa unitamente al pagamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni nella

misura di  $1/18^{\circ}$  del minimo edittale. E possibile fruire della rateazione in quattro parti scadenti il 31 maggio, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi con il tasso del 2%.